SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 dicembre 1995** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 28 novembre 1995, n. **D/1289.**

Disposizioni integrative e di modifica della circolare n. D/478 del 10 agosto 1994 concernente il regime di sostegno per i seminativi (regolamenti CEE n. 1765/92 e n. 3508/92) e della circolare n. D/351 del 29 marzo 1995 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (regolamento CE n. 603/95 del Consiglio).

95A7594

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 15 dicembre 1995, n. **38522.**

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

95A7668

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1995.

Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di carni fresche.

95A7866

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1995, n. 563.

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 266, e 28 agosto 1995, n. 365.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3350):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dai Ministri dell'interno (CORONAS) e della difesa (CORCIONE) il 6 novembre 1995.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 6 novembre 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 novembre 1995.

Esaminato dalla IV commissione il 14 novembre 1995.

Esaminato in aula il 20 e 30 novembre, il 6 dicembre 1995 e approvato il 7 dicembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2348):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, l'11 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 dicembre 1995.

Esaminato dalla 4ª commissione il 14 e il 19 dicembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 43, è ripubblicato il testo del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

95G0603

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 564.

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995 ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello ottavo-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 4.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti L. 80.000, ai commissari ed ai capitani L. 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori L. 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti L. 90.000, ai commissari ed ai capitani L. 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori L. 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

generale di c.a. e di div.	L. 190.000
generale di brigata	» 170.000
colonnello con 25 o più anni di servizio	» 150.000
colonnello	» 130.000

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1995, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 5.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza 1° settembre 1995.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 14.816 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, quanto a lire 678,7 milioni per l'anno 1995, a lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 e a lire 14.816 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto a lire 9.866,3 milioni per l'anno 1995 si provvede per lire 6.909,1 milioni, riferiti al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 519,7 milioni riferiti al personale dell'Arma dei carabinieri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4610 per lire 220 milioni ed al capitolo 4611 per lire 299,7 milioni dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 1.469 milioni riferiti al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed equiparato, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 781,9 milioni riferiti al personale del Corpo della guardia di finanza, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze; per lire 92,6 milioni riferiti al personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia; per lire 94 milioni riferiti al personale del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

TABELLA 1 *(prevista dall'articolo 2, comma 2)*

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	10	11 *(a)*	—	—		1 anno di comando di Brigata, Regione Carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 *(b)*
Generale di Brigata	27	31	scelta	3	—		
Colonnello	120	148	scelta	4			7
Tenente Colonnello	436	—	scelta	8	—	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 *(h)*
Maggiore	245	—	anzianità	—	5 *(c)*		
Capitano	491	—	scelta	8	—	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente *(d)*	38 *(g)*
			anzianità	—	—		
Tenente	302	—	anzianità	—	4 *(e)*		
Sottotenente		—	anzianità	—	—	superare il corso di applicazione *(f)*	

NOTE:
(a) a decorrere dal 1993;
(b) n. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni;
(c) a decorrere dal 1998;
(d) a decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999);
(e) a decorrere dal 1996;
(f) salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
(g) a decorrere dal 2006;
(h) per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.

TABELLA 3 *(prevista dall'articolo 2, comma 2)*

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 *(a)*	—	—	—	—	—
Tenente Colonnello	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 *(b)*
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta	10	—	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente	29
			anzianità	—	—		
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottotenente			anzianità	—	2	—	—

NOTE:

(a) il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni;

(b) ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.

95G0600

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 565.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto dispone minori spese per 1.485 miliardi per il 1996, 2.380 miliardi per il 1997 e 2.900 miliardi per il 1998, nonché maggiori entrate in misura non inferiore a 3.900 miliardi per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a 1.660 miliardi per il 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

Riduzione stanziamenti

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa................ 5%

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549............................ 1%

Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.).. 2%

2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

3. Lo stanziamento iscritto al capitolo 8186 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e le relative proiezioni sono ridotti di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. Lo stanziamento iscritto al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e le relative proiezioni, sono ridotti di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 181, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, ricavi o

compensi derivanti dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito derivante da dette attività sulla base dei ricavi o dei compensi determinati in applicazione dei parametri di cui al comma 184 del medesimo articolo. La predetta disposizione si applica a condizione che i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995.

2. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) qualora, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, con esclusione degli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla o non sottoscritta salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 30 giugno 1996, apposita istanza irretrattabile, redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata devono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, può rigettarla ovvero invitare il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. La definizione, che si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute, può essere effettuata anche qualora gli uffici abbiano acquisito elementi certi e di concreta rilevanza ai fini dell'accertamento, purché essa si configuri più proficua.

5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha effettuato alcuna comunicazione, il contribuente si intende ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 1° dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le

sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nell'ultimo periodo del comma 7.

Art. 4.

Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri

1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo di imposta devono essere indicate le attività e le passività oggetto di regolarizzazione.

2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 diembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza

del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del periodo di imposta successivo risultanti dalla regolarizzazione.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 5.

Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento

1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

Art. 6.

Aumento dell'imposta di bollo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-*bis*, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

Art. 7.

Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante

1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro.

2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 8.

Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti entro il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Art. 9.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Variazione di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0616

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 566.

Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, e del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito di impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

2. La disposizione del comma 1 si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 91 miliardi per il 1996, in lire 52 miliardi per il 1997 e in lire 13 miliardi per il 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CLO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0617

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. **567.**

Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per adeguare le entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, in attesa della revisione dell'ordinamento finanziario;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'utilizzazione nell'anno 1996 degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite, è corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi per l'esercizio 1995.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1114, e 18 luglio 1980, n. 373, le relative somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0619

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. **568.**

Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare anche nel 1996 somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi di carattere socio-economico, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Rinnovi contrattuali

1. Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.
Giochi del Mediterraneo e Mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 3.
Sviluppo di Reggio Calabria

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7652 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Le disponibilità giacenti sui capitoli 2839 e 2840 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994, non impegnate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.

Art. 4.
Elicotteri per i vigili del fuoco

1. Le disponibilità dei capitoli 3148 e 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non impegnate entro l'anno 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.
Aree protette

1. Le somme ancora da impegnare alla data del 27 ottobre 1995 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19 - Ministero ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 30 giugno 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro tale data all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri, a norma del comma 3 del medesimo articolo 35.

Art. 6.
Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità in conto competenza e in conto residui del capitolo 7851, e in conto residui dei capitoli 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 maggio 1995, n. 569.

Regolamento recante i requisiti per il conseguimento dei certificati di marittimo facente parte di una guardia di coperta e di macchina.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987;

Viste le regole II/1 e III/1 della suddetta convenzione relative ai principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia di coperta e di macchina;

Viste le regole II/6 e III/6 della convenzione medesima, concernenti i requisiti minimi obbligatori per i marittimi facenti parte di una guardia di coperta e di macchina;

Considerato quanto previsto dalla risoluzione 8 (addestramento supplementare per comuni facenti parte di una guardia di navigazione) allegata alla convenzione suddetta;

Visto l'articolo VII della convenzione suddetta e le conseguenti direttive impartite con le circolari titolo Gente di mare, serie XI, n. 58, 62 e 97 datate rispettivamente 10 aprile 1984, 17 agosto 1984 e 9 aprile 1990;

Vista la circolare del soppresso Ministero della marina mercantile dal titolo: Gente di mare, serie XI, n. 88 del 14 dicembre 1988 relativa alle nuove qualifiche professionali del personale polivalente;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 534, relativo al regolamento unico per il collocamento della gente di mare;

Ritenuta, pertanto, la necessità di stabilire i requisiti minimi per il conseguimento del certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta e di macchina;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 03822 del 17 novembre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti per il conseguimento del certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta

1. I comuni e i sottufficiali che intendono conseguire il certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta su navi di stazza lorda pari o superiori a 200 devono possedere i seguenti requisiti:

1) essere iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

2) avere assolto l'obbligo scolastico;

3) avere compiuto diciotto anni di eta;

4) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di coperta;

5) aver frequentato con esito favorevole un corso di sopravvivenza e salvataggio secondo le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

6) avere frequentato, con esito favorevole, un corso antincendio di base secondo le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Requisiti per il conseguimento del certificato di marittimo facente parte di una guardia di macchina

1. I comuni e i sottufficiali che intendono conseguire il certificato di marittimo facente parte di una guardia di macchina su navi di stazza lorda pari o superiori a 200 devono possedere i seguenti requisiti:

1) essere iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

2) avere assolto l'obbligo scolastico;

3) avere compiuto diciannove anni di età;

4) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di macchina;

5) aver frequentato con esito favorevole un corso di sopravvivenza e salvataggio secondo le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

6) avere frequentato, con esito favorevole, un corso antincendio di base secondo le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 3.

Esenzione dalla frequenza dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio

1. I comuni e i sottufficiali di coperta e di macchina che hanno effettuato diciotto mesi di navigazione nelle rispettive sezioni, di cui non meno di sei in compiti connessi con la tenuta della guardia sotto la supervisione diretta rispettivamente del comandante o del direttore di macchina ovvero degli ufficiali responsabili della guardia delle relative sezioni, debitamente certificati con apposita annotazione sul giornale nautico (parte II), sono esentati, ai fini del rilascio dei certificati di cui agli articoli 1 e 2, dalla frequenza del corso di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base.

Art. 4.

Personale polivalente

1. Per il personale in possesso delle qualifiche polivalenti di cui alla circolare titolo Gente di mare, serie XI, n. 88 del 14 dicembre 1988 ed al decreto ministeriale relativo al regolamento unico per il collocamento della gente di mare, il periodo di navigazione effettuato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 e considerato valido per il rilascio sia del certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta sia del certificato di marittimo facente parte di una guardia di macchina.

Art. 5.

Modelli

1. Sono approvati i certificati di marittimo facente parte di una guardia di coperta e di macchina conformi, rispettivamente, agli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 6.

Rilascio certificati

1. I certificati di marittimo facente parte di una guardia di coperta e di macchina sono rilasciati, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti agli articoli 1, 2 o 3, dai compartimenti marittimi e dall'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, che ne danno comunicazione all'ufficio di iscrizione dell'interessato, per l'annotazione sui documenti matricolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 maggio 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1995
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 29

ALLEGATO *A*

REPUBBLICA ITALIANA
ITALIAN REPUBLIC

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
MINISTRY OF TRANSPORTS AND NAVIGATION

Compartimento Marittimo..
Marine Department of..

Certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta n ....
Certificate of rating forming part of a navigational watch n ....

Io sottoscritto, certifico che il marittimo..
I, the undersigned certify that the seafarer..

nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in.. on .... entered, in the registers

del Compartimento marittimo di.. al n. .....
of the Marine Department of.. n. ......

è stato trovato debitamente qualificato in conformità con le
has been found duly qualified in accordance with

disposizioni della Regola II/6 della Convenzione internazionale
the provisions of Regulation II/6 of the International Convention

sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia
on Standards of training, certification and watchkeeping

per i marittimi, 1978.
for the seafarers, 1978.

Data del rilascio
Date of issue

Sigillo Ufficiale
Official seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
THE HARBOUR MASTER

Firma del possessore del certificato
Signature of the holder of certificate

ALLEGATO *B*

REPUBBLICA ITALIANA
ITALIAN REPUBLIC

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
MINISTRY OF TRANSPORTS AND NAVIGATION

Compartimento Marittimo..
Marine Department of..

Certificato di marittimo facente parte di una guardia di macchina n ....
Certificate of rating forming part of an engine room watch n ....

Io sottoscritto, certifico che il marittimo..
I, the undersigned certify that the seafarer..

nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in. .... on .... entered in the registers

del Compartimento marittimo di.. al n. .....
of the Marine Department of.. n. ......

è stato trovato debitamente qualificato in conformità con le
has been found duly qualified in accordance with

disposizioni della Regola III/6 della Convenzione internazionale
the provisions of Regulation III/6 of the International Convention

sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia
on Standards of training, certification and watchkeeping

per i marittimi, 1978.
for the seafarers, 1978.

Data del rilascio
Date of issue

Sigillo Ufficiale
Official seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
THE HARBOUR MASTER

Firma del possessore del certificato
Signature of the holder of certificate

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante «Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

— Il comunicato del Ministero degli affari esteri indica l'entrata in vigore della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottato a Londra il 7 luglio 1978.

— La convenzione internazionale di Londra del 7 luglio 1978 alle regole II/1 e III/1 così recita:

«Regola II/1

Principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione

1. I contraenti devono indirizzare l'attenzione degli armatori, operatori marittimi, comandanti e personale di tenuta della guardia sui seguenti principi che devono essere osservati per garantire che in ogni momento sia mantenuta una guardia sicura di navigazione.

2. Il comandante di ogni nave è tenuto ad assicurarsi che le disposizioni per la tenuta della guardia siano adeguate a mantenere una guardia sicura di navigazione. Sotto la direzione generale del comandante, gli ufficiali di guardia sono responsabili della navigazione sicura della nave durante i loro periodi di servizio, quando sono particolarmente coinvolti per evitare collisioni e arenamenti.

3. I principi fondamentali che comprendono, ma che non sono limitati a quanto segue, devono essere presi in considerazione su tutte le navi.

4. Disposizioni per la guardia.

(a) La composizione della guardia deve essere in ogni occasione adeguata ed appropriata alle circostanze e condizioni predominanti e deve tener conto della necessità di mantenere un appropriato servizio di vedetta.

(b) Nel decidere la composizione della guardia sul ponte, che può comprendere appropriati comuni di coperta, si deve tener conto, *inter alia*, dei seguenti fattori:

(i) in nessun momento il ponte deve essere lasciato sguarnito;

(ii) le condizioni metereologiche, la visibilità e le condizioni di luce diurne o notturne;

(iii) la vicinanza di pericoli per la navigazione che possono rendere necessario che l'ufficiale responsabile della guardia effettui altri servizi di navigazione;

(iv) l'impiego e la condizione operativa dei mezzi di ausilio per la navigazione quali radar o dispositivi elettronici per il punto nave o qualsiasi altra attrezzatura che riguarda la navigazione sicura della nave;

(v) se la nave è munita di governo automatico;

(vi) qualsiasi esigenza insolita per la guardia di navigazione che potrebbe presentarsi come risultato di circostanze operative particolari.

5. Idoneità per il servizio.

Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza degli ufficiali di tenuta della guardia e dei comuni di tenuta della guardia non sia menomata dalla fatica. I compiti devono essere organizzati in modo tale che la prima guardia all'inizio del viaggio ed i seguenti cambi di guardia siano sufficientemente riposati ed anche idonei per questo servizio.

6. Navigazione.

(a) Il viaggio designato deve essere programmato in anticipo prendendo in considerazione tutte le informazioni attinenti ed ogni tracciamento di rotta deve essere controllato prima che il viaggio abbia inizio.

(b) Durante la guardia bisogna controllare, a intervalli sufficientemente frequenti, la tenuta della rotta, la posizione e la velocità, impiegando qualsiasi mezzo per l'ausilio alla navigazione disponibile e necessario per garantire che la nave segua la rotta stabilita.

(c) L'ufficiale di guardia deve conoscere perfettamente la dislocazione ed il funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di navigazione che si trovano a bordo della nave e deve essere al corrente e tener conto dei limiti operativi di tali apparecchiature.

(d) L'ufficiale responsabile della guardia di navigazione non deve intraprendere né deve essergli assegnato qualsiasi servizio che possa interferire con la navigazione sicura della nave.

7. Attrezzature per la navigazione.

(a) L'ufficiale di guardia deve utilizzare nel modo più efficace tutte le apparecchiature di navigazione a sua disposizione.

(b) Nell'impiegare il radar, l'ufficiale di guardia deve tener presente la necessità di osservare, in qualunque momento, le disposizioni sull'uso del radar contenute nelle appropriate regolamentazioni per prevenire la collisione in mare.

(c) In caso di necessità, l'ufficiale di guardia non deve esitare ad usare il timone, le macchine e l'apparato di segnalazione acustica.

8. Doveri e responsabilità di navigazione.

(a) L'ufficiale responsabile della guardia deve:

(i) montare la guardia sul ponte, che non deve per nessun motivo lasciare fino a quando non sia stato rilevato;

(ii) continuare ad essere responsabile della navigazione sicura della nave anche se il comandante è presente sul ponte, fino a quando il comandante non lo informi specificatamente di aver assunto tale responsabilità e questo sia reciprocamente compreso;

(iii) comunicare al comandante quando ha qualsiasi dubbio su quale azione intraprendere nell'interesse della sicurezza;

(iv) non consegnare la guardia all'ufficiale montante se ha motivo di credere che quest'ultimo non è palesamente in grado di assolvere il suo compito in modo efficace, nel qual caso deve darne quindi comunicazione al comandante.

(b) Nel rilevare la guardia, l'ufficiale montante deve assicurarsi per quanto riguarda il punto nave effettivo o stimato e confermare la rotta che intende seguire, la prora e la velocità e deve prendere nota di qualsiasi pericolo per la navigazione di cui è previsto l'incontro durante la sua guardia.

(c) Deve essere tenuta una corretta registrazione delle manovre e delle attività durante la guardia, che si riferiscono alla navigazione della nave.

9. Servizio di vedetta.

Oltre a mantenere un appropriato servizio di vedetta allo scopo di valutare in pieno la situazione ed il rischio di collisione, arenamento ed altri pericoli per la navigazione; i compiti della vedetta includono l'avvistamento di navi od aerei in difficoltà, di naufraghi, di relitti e rottami. Nel mantenere un servizio di vedetta si deve osservare quanto segue:

(a) la vedetta deve essere in grado di prestare la massima attenzione alla tenuta di un appropriato servizio di vedetta e non può intraprendere né essergli assegnati altri compiti che possano interferire con tale compito;

(b) i compiti della vedetta e del timoniere sono separati ed il timoniere non può essere considerato come vedetta mentre stà al timone, salvo nelle piccole navi dove la posizione del timone offre una visuale circolare sgombra e non c'è nessuna menomazione per visione notturna od altri ostacoli che possano impedire un appropriato servizio di vedetta. L'ufficiale responsabile della guardia può essere l'unica vedetta durante il giorno purché in tali occasioni:

(i) la situazione sia stata attentamente valutata e che sia stato stabilito senza ombra di dubbio che è sicuro agire così;

(ii) siano stati valutati a fondo tutti i fattori pertinenti che comprendano, ma che non siano limitati a:

condizioni atmosferiche;
visibilità;
densità del traffico;
vicinanza di pericoli per la navigazione;
l'attenzione necessaria quando si naviga entro o vicini a schemi di separazione del traffico;

(iii) il rinforzo sia immediatamente disponibile ad essere convocato sul ponte quando qualsiasi cambiamento nella situazione lo richieda.

10. Navigazione con pilota a bordo.

Nonostante le prestazioni e gli obblighi di un pilota, la sua presenza a bordo non solleva il comandante o l'ufficiale responsabile della guardia dai suoi doveri ed obblighi relativi alla sicurezza della nave. Il comandante ed il pilota si devono scambiare le informazioni concernenti le procedure di navigazione, le condizioni locali e le caratteristiche della nave. Il comandante e l'ufficiale di guardia devono collaborare a stretto contatto con il pilota e mantenere un accurato controllo della posizione e del movimento della nave.

11. Protezione dell'ambiente marino.

Il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia devono essere consapevoli dei gravi effetti dell'inquinamento operativo o accidentale dell'ambiente marino e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare tale inquinamento, particolarmente nell'ambito delle relative regolamentazioni internazionali e portuali.

Regola III/1

Principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia in macchina

1. I Contraenti devono indirizzare l'attenzione degli armatori, operatori marittimi, comandanti, direttori di macchina e personale di tenuta della guardia sui seguenti principi, che devono essere osservati per garantire che sia mantenuta in ogni momento una guardia in macchina sicura.

2. Il termine "guardia" è adoperato in questa regola per indicare o un gruppo di persone che compongono la guardia od il periodo di responsabilità di un ufficiale di macchina durante il quale può o non può essere richiesta la sua presenza fisica nei locali dell'apparato motore.

3. I principi fondamentali, che comprendono ma che non sono limitati a quanto segue, devono essere presi in considerazione su tutte le navi.

4. Generalità.

(a) Il direttore di macchina di ogni nave è tenuto, consultandosi col comandante, ad assicurarsi che le disposizioni per la tenuta della guardia siano adeguate a mantenere una guardia sicura. Nel decidere la composizione della guardia, che può comprendere idonei comuni di macchina, si deve tener conto, *inter alia*, dei seguenti criteri:

(i) tipo di nave;

(ii) tipo e condizione dei macchinari;

(iii) particolari stati di operatività dettati da situazioni quali condizioni meteorologiche, ghiaccio, acqua inquinata, basso fondale, condizioni di emergenza, contenimento di avaria od abbattimento di inquinamento;

(iv) qualificazioni e pratica della guardia;

(v) sicurezza della vita, della nave, del carico e del porto e protezione dell'ambiente;

(vi) osservanza delle regolamentazioni internazionali nazionali e locali;

(vii) mantenimento delle normali operazioni della nave.

(b) Sotto la direzione del direttore di macchina, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia è responsabile dell'ispezione, funzionamento e prova, come richiesto, di tutto il macchinario ed equipaggiamento sotto la sua responsabilità. L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia è il rappresentante del direttore di macchina e la sua responsabilità primaria, in qualunque momento, deve essere il sicuro ed efficiente funzionamento e la manutenzione del macchinario che interessa la sicurezza della nave.

(c) Il direttore di macchina deve, dopo essersi consultato con il comandante, stabilire preventivamente ciò che è necessario per il viaggio designato, prendendo in considerazione i fabbisogni di combustibile, acqua, lubrificanti, prodotti chimici, materiali di consumo ed altri ricambi, attrezzi, scorte e quant'altro può occorrere.

5. Operatività.

(a) L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia deve assicurarsi che siano mantenute le disposizioni stabilite per la tenuta della guardia. Sotto la sua direzione generale ai comuni di macchina, se facenti parte della guardia, è richiesto di aiutare a far funzionare in modo sicuro ed efficiente l'apparato di propulsione e le apparecchiature ausiliarie.

(b) All'inizio della guardia in macchina, devono essere verificati i parametri operativi in vigore e lo stato di tutte le macchine. Si deve prendere nota di tutti i macchinari che non funzionano regolarmente, che si ritiene abbiano un difetto nel funzionamento o che necessitano di una assistenza tecnica particolare, come pure si deve prendere nota di qualunque provvedimento che è già stato preso. Se necessario, deve essere steso il programma per ogni ulteriore intervento.

(c) L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che l'impianto principale di propulsione e gli impianti ausiliari siano tenuti sotto costante sorveglianza, che siano effettuati, ad opportuni intervalli di tempo, i controlli ai locali macchine ed alla macchina del timone e che siano presi i provvedimenti appropriati per porre rimedio ad ogni cattivo funzionamento rilevato.

(d) Quando i locali macchine sono presidiati, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve, in qualunque momento, essere prontamente in grado di far funzionare l'impianto di propulsione in risposta alle necessità di cambiamento di senso di marcia o di velocità. Quando i locali macchine non sono presidiati, l'ufficiale macchinista designato al servizio, responsabile della guardia, deve essere immediatamente pronto su chiamata a prendere servizio nei locali macchine.

(e) Tutti gli ordini del ponte devono essere prontamente eseguiti. I cambiamenti di senso di marcia e di velocità dell'impianto principale di propulsione devono essere registrati, salvo nei casi in cui l'amministrazione stabilisca che per la dimensione e le caratteristiche di una particolare nave non sia fattibile effettuare tale registrazione. L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che i comandi dell'impianto principale di propulsione, quando sono predisposti per il funzionamento manuale, siano continuanente presidiati in condizioni di "Prontezza" e di manovra.

(f) L'ufficiale macchinista responsabile della guardia non deve intraprendere né deve essergli assegnato un servizio che possa eventualmente interferire con il suo compito di supervisione del sistema principale di propulsione e della sua apparecchiatura ausiliaria, e deve assicurarsi che l'impianto principale di propulsione e le apparecchiature ausiliarie siano tenute sotto costante sorveglianza fino a quando non è correttamente rilevato.

(g) Deve essere prestata debita attenzione alla manutenzione ed al mantenimento di tutti i macchinari, inclusi impianti meccanici, elettrici, idraulici e pneumatici, alle loro apparecchiature di controllo ed ai relativi congegni di sicurezza, a tutto l'equipaggiamento degli impianti di servizio alloggi ed alla registrazione del prelievo delle provviste e di parti di rispetto.

(h) Il direttore di macchina deve assicurarsi che l'ufficiale macchinista responsabile della guardia sia al corrente di tutte le operazioni di manutenzione preventiva, di controllo delle avarie e di riparazione che devono essere effettuate durante la guardia. L'ufficiale macchinista responsabile della guardia è responsabile dell'isolamento, sorpasso e regolazione di tutte le macchine sotto la sua responsabilità su cui si deve intervenire e deve annotare tutto il lavoro eseguito.

(i) Prima di smontare di servizio, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che tutti gli eventi in rapporto con l'apparato motore principale ed ausiliario siano opportunamente registrati.

(j) Per evitare ogni pericolo per la sicurezza della nave e del suo equipaggio, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve avvisare immediatamente il ponte, in caso di incendio, su azioni limitanti, nei locali macchine, che possono provocare una riduzione di velocità della nave, una mancanza imminente di governo, l'arresto dell'impianto di propulsione della nave e qualsiasi alterazione nella generazione di energia elettrica od altri pericoli simili per la sicurezza. Questa comunicazione, quando è possibile, deve essere fatta prima che siano effettuati i cambiamenti, per dare dal ponte il massimo tempo possibile per prendere tutti i provvedimenti che possono essere necessari per evitare un potenziale incidente marittimo.

(k) Quando la macchina è messa in stato di pronti, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che tutte le macchine e le apparecchiature che potrebbero essere usate durante la manovra siano in stato di prontezza immediato e che una adeguata riserva di energia elettrica sia disponibile per la macchina del timone e per altri fabbisogni.

6. Requisiti per la guardia.

(a) Tutti i componenti della guardia devono conoscere perfettamente i compiti di tenuta della guardia loro assegnati. Inoltre, ogni componente deve, in relazione alla nave:

(i) conoscere il modo di impiego degli appropriati sistemi di comunicazione interna;

(ii) conoscere le uscite di sicurezza dai locali macchine;

(iii) conoscere i sistemi di allarme della sala macchine e saper distinguere tra i diversi allarmi, con particolare riferimento all'allarme CO_2;

(iv) conoscere dove sono ubicati nei locali macchine, e come si usano, i dispositivi per la lotta antincendio.

(b) La composizione di una guardia in navigazione deve, in qualsiasi momento, essere atta a garantire il funzionamento sicuro di tutte le macchine che interessano il funzionamento della nave in modo automatico o manuale e deve essere appropriata alle circostanze ed alle condizioni predominanti. Per ottenere questo si deve tener conto, "inter alia", di quanto segue:

(i) adeguata supervisione, in ogni momento, dei macchinari che interessano l'operatività in sicurezza della nave;

(ii) stato ed affidabilità di ogni apparato di propulsione e di governo telecomandato e dei suoi comandi, l'ubicazione dei comandi e le procedure richieste per passare al funzionamento manuale in caso di avaria o di emergenza;

(iii) ubicazione e funzionamento dei dispositivi e degli apparecchi per rilevare, estinguere o circoscrivere gli incendi;

(iv) impiego e stato operativo delle attrezzature ausiliarie, di prontezza e di emergenza che interessino le operazioni in sicurezza inerenti la navigazione, l'ormeggio o l'entrata in bacino;

(v) gradi e procedure necessarie a mantenere in efficienza le installazioni dei macchinari in modo da garantire il loro efficente funzionamento durante tutti gli stati di operatività della nave;

(vi) qualsiasi altra richiesta sulla guardia che possa derivare in conseguenza di particolari circostanze operative.

(c) Ad un ancoraggio non protetto, il direttore di macchina deve consultarsi con il comandante sull'opportunità di mantenere o meno una guardia come in navigazione.

7. Idoneità per il servizio.

Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza della guardia non sia menomata dalla fatica. I turni devono essere organizzati dal direttore di macchina in modo tale che la prima guardia all'inizio del viaggio e le successive guardie di rilievo siano riposate a sufficienza ed inoltre idonee per il servizio.

8. Protezione dell'ambiente marino.

Tutti gli ufficiali ed i comuni di macchina devono essere consci dei gravi effetti dell'inquinamento operativo od accidentale dell'ambiente marino e devono prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire tale inquinamento, particolarmente nell'ambito dei relativi regolamenti internazionali e portuali».

— Le regole II/6 e III/6 così recitano:

«Regola II/6

Requisiti minimi obbligatori per comuni facenti parte di una guardia di navigazione

1. I requisiti minimi per un comune facente parte di una guardia di navigazione su navi in navigazione di 200 o più tonnellate di stazza lorda sono indicati al paragrafo 2. Questi requisiti non sono quelli per l'abilitazione dei marinai (°) né, eccezione fatta per navi di piccole dimensioni, sono i requisiti minimi per un comune che debba essere l'unico comune di una guardia di navigazione. Le amministrazioni possono richiedere un addestramento supplementare e qualificazioni per un comune che sia l'unico comune di una guardia di navigazione.

2. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi da 200 o più tonnellate di stazza lorda deve:

(a) non avere meno di 16 anni;

(b) soddisfare l'amministrazione sulla sua idoneità fisica, con particolare riguardo alla vista ed all'udito;

(c) soddisfare l'amministrazione che egli ha:

(i) completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno 6 mesi di pratica di navigazione collegata, in particolare, con i compiti della guardia di navigazione; (°)

(ii) superato con esito positivo un addestramento specifico, a terra od a bordo, compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come richiesto dall'amministrazione, che non sia inferiore a due mesi;

(°) Si fa riferimento alla convenzione ILO per l'abilitazione dei marinai, 1946 o a qualsiasi convenzione successiva.

(d) avere pratica od addestramento che comprenda:

(i) principi fondamentali della lotta antincendio pronto soccorso, tecniche di sopravvivenza individuale, pericoli per la salute e sicurezza personale;

(ii) capacità di capire gli ordini e di farsi capire dall'ufficiale di guardia in merito ai suoi compiti;

(iii) capacità di governare e di eseguire correttamente gli ordini al timone, come pure una sufficiente conoscenza delle bussole magnetiche e delle girobussole per l'esecuzione di questi compiti;

(iv) capacità di tenere un'appropriata vedetta visiva ed auditiva e riportare il rilevamento approssimato di un segnale sonoro, di un fanale o di altro oggetto, in gradi o punti;

(v) dimestichezza nel passare dal pilota automatico al timone a mano e vice-versa;

(vi) conoscenza dell'impiego degli appropriati sistemi di comunicazione interna e dei sistemi di allarme;

(vii) conoscenza dei segnali pirotecnici di pericolo;

(viii) conoscenza dei suoi compiti in caso di emergenza;

(ix) conoscenza dei termini e delle definizioni impiegati a bordo della nave che si riferiscono ai suoi compiti.

3. La pratica, il servizio o l'addestramento richiesti nei paragrafi 2 (c) e (d) possono essere acquisiti mediante l'adempimento dei compiti connessi con la tenuta della guardia di navigazione, ma solo se tali compiti sono eseguiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.

4. Le amministrazioni devono assicurarsi che venga rilasciata un autorizzazione a tutti i marittimi che, per pratica o addestramento, siano qualificati in conformità con questa Regola a prestare servizio in qualità di comune facente parte di una guardia di navigazione o che il documento in loro possesso sia debitamente convalidato.

5. Un marittimo può essere considerato dall'amministrazione di aver soddisfatto i requisiti di questa Regola se ha prestato servizio, nella relativa funzione nella sezione di coperta, per un periodo non inferiore ad un anno nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della convenzione per quella amministrazione.

Regola III/6

Requisiti minimi obbligatori per comuni facenti parte di una guardia in macchina

1. I requisiti minimi obbligatori per un comune facente parte di una guardia in macchina devono essere quelli esposti al paragrafo 2. Questi requisiti non si applicano a:

(a) un comune nominato assistente dell'ufficiale macchinista responsabile della guardia (°);

(b) un comune che sta compiendo l'addestramento;

(c) un comune i cui compiti, mentre di guardia, sono di natura che non richiede la specializzazione.

2. Ogni comune facente parte di una guardia in macchina deve:

(a) non avere meno di 16 anni;

(b) soddisfare l'amministrazione sull'idoneità fisica, vista ed udito compresi;

(c) soddisfare l'amministrazione su:

(i) pratica od addestramento relativi alla lotta antincendio, pronto soccorso di base, sopravvivenza personale, pericoli per la salute e sicurezza personale;

(ii) capacità di comprendere gli ordini e di farsi capire nelle questioni relative ai suoi compiti;

(d) soddisfare l'amministrazione che egli ha:

(i) esperirenza a terra relativa ai suoi compiti in navigazione, integrata da un adeguato servizio di navigazione come richiesto dall'amministrazione; (°)

(°) Si fa riferimento alla risoluzione 9 «Raccomandazione sui requisiti minimi per un comune nominato assistente dell'ufficiale macchinista responsabile della guardia» adottata dalla Conferenza internazionale sull'addestramento e l'abilitazione dei marittimi, 1978.

(ii) effettuato un addestramento specifico a terra od a bordo, incluso un adeguato periodo di servizio di navigazione come richiesto dall'amministrazione; (°)

(iii) un servizio di navigazione riconosciuto di almeno 6 mesi.

3. Ognuno di tali comuni deve essere a conoscenza di:

(a) procedure di tenuta della guardia in macchina e capacità di eseguire una guardia appropriata ai suoi compiti;

(b) norme antinfortunistiche in rapporto all'attività in macchina;

(c) termini usati nei locali dell'apparato motore e nomi dei macchinari e degli apparati relativi ai suoi compiti;

(d) procedure fondamentali per la protezione dell'ambiente.

4. Ogni comune destinato a tenere una guardia in caldaia deve essere a conoscenza del funzionamento in sicurezza delle caldaie e deve essere in grado di mantenere i giusti livelli di acqua e di pressione del vapore.

5. Ogni comune facente parte di una guardia in macchina deve avere dimestichezza con i suoi compiti di tenuta della guardia nei locali macchine sulla nave su cui deve prestare servizio. In particolare, con riferimento a tale nave, il comune deve:

(a) conoscere l'uso degli appropriati sistemi di comunicazione interna;

(b) conoscere le uscite di sicurezza dai locali macchine;

(c) conoscere i sistemi d'allarme in macchina e deve saper distinguere i diversi allarmi, con particolare riferimento agli allarmi di presenza di gas per l'estinzione di incendi;

(d) conoscere perfettamente l'ubicazione e l'uso delle attrezzature per la lotta antincendio nei locali macchine.

6. L'amministrazione può ritenere che un marittimo abbia i requisiti prescritti da questa raccomandazione se questi ha prestato servizio nella relativa funzione in macchina per un periodo non inferiore ad un anno nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore di questa raccomandazione per quella amministrazione».

— L'articolo VII della convenzione internazionale di Londra del 7 luglio 1978 così recita:

«Articolo VII

Disposizioni transitorie

(1) Un certificato di idoneità o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell'entrata in vigore della convenzione per un Contraente è rilasciato in conformità con le leggi di quel Contraente o del regolamento Radio, sarà riconosciuto come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente.

(2) Dopo l'entrata in vigore della convenzione per un Contraente, la sua amministrazione potrà continuare a rilasciare certificati di idoneità conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a cinque anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente nell'ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L'amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per l'abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformità con la convenzione.

3. Un Contraente potrà, entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano nè un appropriato certificato di cui alla convenzione né un certificato di idoneità rilasciato secondo le sue leggi prima dell'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente, ma che abbiano:

(a) prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a tre anni entro gli ultimi sette anni precedenti l'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente;

(b) fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio in modo soddisfacente;

(c) soddisfatto l'amministrazione per quanto riguarda l'idoneità fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro età al momento della domanda.

Ai fini della convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sarà ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della convenzione».

La circolare serie XI n. 58 del 10 aprile 1984 e n. 62 del 17 agosto 1984 titolo gente di mare reca: «Rilascio certificazione a marittimi in possesso di titoli professionali nelle more del provvedimento di adesione alla convenzione IMO STCW 1978».

— La circolare serie XI n. 97 del 9 aprile 1990 titolo gente di mare reca: «Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia (STCW/78), resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739 - Regole II/6 e III/6».

— La circolare serie XI n. 88 del 14 dicembre 1988 titolo gente di mare reca: «Nuove qualifiche professionali di personale impiegato a bordo di navi dotate di tecnologia avanzata definite dal R.I.Na I.A.Q.1».

— IL D.M. 13 ottobre 1992, n. 534, recante il regolamento unico per il collocamento della gente di mare, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1994.

95G0604

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 giugno 1995, n. 570.

Regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, ed in particolare l'art. 64, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, che stabilisce l'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Marina militare e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1942, che approva l'ordinamento delle scuole del Corpo equipaggi militari marittimi ed i regolamenti per le scuole stesse;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, sull'ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubbica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1965, concernente la suddivisione in specialità delle categorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, che stabilisce le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, riguardante le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, riguardante le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 555/D.19 del 16 febbraio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Scopo delle scuole

1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede in Taranto e La Maddalena sono destinate alla formazione di base, generale e di categoria, degli allievi sottufficiali e dei sottufficiali in ferma volontaria e in servizio permanente, appartenenti alla Marina militare.

2. Esse possono essere altresì chiamate a concorrere alla formazione del personale di leva della Marina militare, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e di quello facente parte di Marine estere.

Art. 2.

Compiti di istituto

1. La funzione educativa delle scuole è rivolta a far acquisire conoscenze tecniche, a sviluppare le qualità etiche e militari, a completare l'educazione civica e a

coltivare le attitudini fisiche degli allievi e dei sottufficiali frequentatori.

2. Le scuole hanno i seguenti compiti:

a) formare gli allievi volontari in relazione al servizio da prestare nel periodo di ferma previsto e del successivo passaggio in servizio permanente;

b) completare la formazione dei sottufficiali in servizio, preparandoli a ricoprire gli incarichi e ad assumere le responsabilità previste per i vari gradi;

c) completare l'istruzione militare ed impartire l'istruzione tecnico-professionale al personale di leva in ferma prolungata ed ai sergenti di complemento in ferma volontaria e raffermati delle varie categorie stabilite per legge;

d) tenere corsi di abilitazione e di qualificazione tecnico-professionale per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, secondo le direttive particolari dello Stato maggiore marina;

e) tenere corsi, secondo le direttive specifiche dello Stato maggiore marina, per il personale di altre Forze armate, Corpi armati dello Stato e di Marine estere.

Art. 3.

Comando

1. I comandi delle scuole sono retti da un contrammiraglio o capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.

2. Il comandante sovraintende all'istruzione ed all'educazione degli allievi e dei sottufficiali frequentatori ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola.

3. Un capitano di vascello o un capitano di fregata del Corpo di Stato maggiore, con l'incarico di comandante in 2ª, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza; all'eventuale assenza del comandante in 2ª si provvede con il più anziano tra gli ufficiali dipendenti appartenente al Corpo di stato maggiore.

4. Le funzioni di comandante di corpo sono svolte in aderenza alla vigente normativa di forza armata.

Art. 4.

Dipendenza

1. I comandi delle scuole di Taranto e di La Maddalena hanno dipendenza gerarchica e d'impiego dall'Ispettorato delle scuole della Marina.

2. Per quanto attiene al profilo disciplinare, per i servizi militari e logistici e nel campo della sicurezza e della difesa essi dipendono rispettivamente dal comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto e dal comando militare marittimo autonomo in Sardegna.

3. La direzione generale per il personale militare della Marina è competente per tutti gli atti concernenti lo svolgimento dei corsi, l'arruolamento del personale volontario, il suo stato giuridico e la sua amministrazione.

Capo II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 5.

Suddivisione interna

1. Le scuole sono articolate in un settore didattico ed un settore dei servizi.

2. Il settore didattico comprende le seguenti direzioni:

a) direzione studi;

b) direzione corsi allievi;

c) direzione corsi sottufficiali e speciali.

3. Il settore dei servizi comprende le seguenti componenti di supporto logistico-amministrativo per le esigenze del settore didattico:

a) servizio dettaglio;

b) servizio amministrativo-logistico;

c) servizio sanitario;

d) servizio lavori generali;

e) servizio spirituale;

f) servizio di governo ed accasermamento del personale Corpo equipaggi militari marittimi (distaccamento).

4. Le destinazioni ai vari incarichi di cui al presente articolo sono disposte dal Ministero della difesa.

Art. 6.

Direzione studi

1. Un ufficiale superiore ha l'incarico di direttore degli studi con compito di coordinamento dell'attività didattica e dei gruppi d'insegnamento e di direzione sui settori di competenza. Tale ufficiale, ferma restando la dipendenza dal comandante in 2ª, per quanto attiene alle attività didattiche risponde direttamente al comandante.

2. Un capitano di corvetta o tenente di vascello ha l'incarico di segretario agli studi.

Art. 7.

Insegnanti

1. L'istruzione degli allievi e dei sottufficiali è affidata ad insegnanti militari e civili e ad istruttori militari: gli insegnanti civili vengono assunti secondo la normativa vigente in materia di docenza civile a livello di scuola secondaria di secondo grado; per gli insegnanti ed istruttori militari si provvede con ufficiali o sottufficiali scelti tra coloro che posseggono i titoli reputati idonei dal Ministero della difesa, sentito il parere del comando della scuola interessata.

2. A capo di ciascuno dei gruppi di insegnamento, nei quali rientrano le diverse materie secondo la loro affinità, possono essere preposti insegnanti militari e civili, designati sulla base di quanto previsto dalla tabella organica.

3. Incarichi di insegnamento possono essere affidati ad ufficiali che ricoprono incarichi presso altri comandi o enti.

Art. 8.

Direzione corsi

1. La direzione corsi allievi e la direzione corsi sottufficiali e speciali dipendono dal comandante in 2ª.

2. A tali direzioni sono preposti ufficiali superiori con il compito di curare l'educazione etico-militare e la formazione professionale degli allievi e sottufficiali frequentatori: le destinazioni agli incarichi nelle predette direzioni sono disposte sulla base di quanto stabilito dalla tabella organica.

3. A ciascun corso ordinario ed ai corsi di formazione professionale per il personale di leva sono preposti ufficiali con l'incarico di comandante dei corsi: essi sono coadiuvati da ufficiali inferiori e subalterni dei vari corpi della Marina militare.

Art. 9.

Settore servizi

1. Gli incarichi degli ufficiali destinati al settore servizi della Scuola sono assegnati come segue:

a) un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore ha l'incarico di capo del servizio dettaglio; è coadiuvato da ufficiali dello stesso o di altro Corpo nel numero previsto dalla tabella organica stabilita dallo stato maggiore della Marina;

b) un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore ha l'incarico di comandante del distaccamento Corpo equipaggi militari marittimi; è coadiuvato da ufficiali dello stesso o di altro Corpo nel numero previsto dalla tabella organica stabilita dello stato maggiore della Marina;

c) un ufficiale superiore del Corpo di commissariato della Marina militare ha l'incarico di capo servizio logistico e amministrativo; è coadiuvato da ufficiali dello stesso o di altro corpo nel numero previsto dalla tabella organica stabilita dallo stato maggiore della Marina;

d) un ufficiale superiore del Corpo sanitario (ruolo medici) ha l'incarico di capo servizio sanitario. È coadiuvato da ufficiali dello stesso Corpo nel numero previsto dalla tabella organica;

e) un ufficiale superiore ha l'incarico di capo servizio lavori generali e sovraintende all'organizzazione tecnica della scuola;

f) un cappellano militare della Marina è incaricato del servizio spirituale.

2. I compiti e le attribuzioni specifiche degli ufficiali destinati ai predetti servizi sono stabiliti dalle norme applicative di cui all'art. 22.

3. Tutti gli ufficiali di cui al presente articolo possono essere incaricati di svolgere attività d'insegnamento di materie inerenti le loro cognizioni professionali, fermo restando il loro incarico preminente.

Art. 10.

Personale militare e civile

1. Ai due settori delle scuole sono destinati:

a) ufficiali e personale del Corpo equipaggi militari marittimi nel numero stabilito dalla tabella organica;

b) personale civile del Ministero della difesa in base agli organici fissati secondo le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali.

Capo III

CORSI

Art. 11.

Ammissione alle scuole

1. L'ammissione alle scuole, per gli allievi volontari, avviene per arruolamento fra tutti i cittadini italiani riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare marittimo ed aventi i requisiti e le condizioni particolari prescritti dalle disposizioni in vigore ed indicati nel relativo bando di arruolamento.

2. Alle scuole viene ammesso anche personale già incorporato per la frequenza di corsi di istruzione di base o specialistica.

Art. 12.

Tipologia dei corsi

1. Lo stato maggiore della Marina stabilisce i corsi che devono essere svolti presso le scuole; nell'ambito dei predetti corsi, quale parte integrante degli stessi, possono essere previsti periodi d'imbarco su unità navali della Marina militare.

Art. 13.

Materie d'insegnamento

1. Oltre alle materie previste dal piano degli studi, possono essere impartiti agli allievi anche insegnamenti relativi a materie facoltative, con o senza esame, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo d'istruzione a terra che durante gli eventuali periodi d'imbarco.

Art. 14.

Esami

1. I corsi svolti terminano con scrutini e esami scritti e orali, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina. Gli allievi sottufficiali ed i sottufficiali allievi sono valutati da apposite commissioni nominate con le modalità di cui alle disposizioni dell'art. 22.

Art. 15.

Attitudine professionale

1. Gli allievi sono valutati, oltre che in base al loro rendimento negli studi, anche sotto il profilo della «Attitudine professionale», per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci:

a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

b) attitudini intellettive;

c) qualità di animo e di carattere.

Art. 16.

Organi collegiali

1. L'analisi dei risultati degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale di ciascun allievo sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole:

a) consiglio degli istruttori, che esprime un giudizio sull'attitudine fisica;

b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intellettiva;

c) consiglio di disciplina, che esprime un giudizio sulle qualità d'animo e di carattere.

Art. 17.

Classifiche

1. Il comando di ciascuna scuola, sulla base delle votazioni degli esami e dei voti di attitudine professionale, provvede a compilare la graduatoria in base ai punti di merito conseguiti dai singoli allievi. Per gli allievi infermieri valgono norme specifiche stabilite con apposito provvedimento emanato dal Ministero della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

2. Nella graduatoria, a parità di punto di media, è data la precedenza all'allievo che ha il più alto voto di attitudine professionale. A parità anche di questo, è data la precedenza all'allievo più giovane di età.

3. I nominativi degli allievi non promossi — con le relative votazioni — e ammessi agli esami di riparazione, nonché di coloro che vengono proposti per il proscioglimento d'autorità per protratta insufficienza di profitto negli studi sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria.

Art. 18.

Equipollenza dei titoli di studio

1. Il riconoscimento dei corsi effettuati è regolato dalla normativa in vigore sulla equipollenza dei titoli di studio.

Capo IV

NORME GENERALI

Art. 19.

Norme giuridiche

1. I cambi di categoria e specialità, l'ammissione agli esami di riparazione, la ripetizione di cicli, corsi e anni scolastici, sono regolati dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, e dalle norme applicative stabilite secondo le modalità di cui al successivo art. 22.

Art. 20.

Disciplina

1. Tutti i militari, gli allievi e sottufficiali che frequentano le scuole sono sottoposti al regolamento di diciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545) e alle norme applicative stabilite secondo le modalità di cui al successivo art. 22.

Art. 21.

Rappresentanza militare

1. La rappresentanza militare è regolata dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e relativi regolamenti di applicazione.

Art. 22.

Organizzazione interna

1. Per l'applicazione del presente regolamento, la disciplina dell'organizzazione interna delle scuole è predisposta dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare.

Art. 23.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 novembre 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 giugno 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1995
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 378

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 64 della legge n. 1178/1926 prevede che il Ministro della marina [ora Ministro della difesa, *n.d.r.*] ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella legge stessa.

— Il terzo comma dell'art. 1 del R.D. n. 914/1931 così recita:

«È personale di leva quello che:

a) compie l'obbligo di servizio militare in conformità delle leggi sulla leva marittima;

b) rimane in servizio a termini degli articoli 31 e 32».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interiministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0605

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 dicembre 1995.

Modalità e termini per l'iscrizione all'elenco generale, previsto dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, degli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito testo unico) che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi — ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1995 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1995, n. 113 — concernente gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica, quali soggetti tenuti all'iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 saranno stabiliti, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i termini e le modalità per l'iscrizione degli organismi di cui sopra nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione delle domande di iscrizione

Gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica devono presentare la domanda di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico all'Ufficio italiano dei cambi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Modalità d'iscrizione e contenuto della domanda

1) La domanda di iscrizione deve essere presentata, a firma del legale rappresentante dell'organismo, in conformità all'allegato modello e deve contenere:

a) denominazione dell'organismo, natura giuridica, sede legale e amministrativa, codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;

b) capitale sociale versato ovvero patrimonio di dotazione dell'ente;

c) dichiarazione attestante che l'organismo è costituito tra dipendenti di amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1995, e indicazione esplicita di quest'ultima;

d) dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1995;

e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali nonché dei requisiti di professionalità di questi ultimi;

f) indicazione delle attività finanziarie esercitate.

2) Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo comprensivo dello statuto della società o dell'ente modificato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 1995;

b) copia del provvedimento di omologa;

c) ultimo bilancio disponibile.

Art. 3.

Iscrizione

L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale ovvero nega — entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste — l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'organismo istante.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Roma, 11 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

Allegato

MOD. UIC/AR-C..

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Via Quattro Fontane, 123
00184 Roma

OGGETTO: iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 d. lgs. 385/93

La società/L'ente

______________________________ (denominazione) ______________ (natura giuridica)

con sede legale in

indirizzo ______________ c.a.p. ______________

comune ______________ provincia ______________

numero telefonico ______________ numero fax ______________

codice fiscale ______________

nella persona del rappresentante legale

cognome ______________ nome ______________

luogo di nascita ______________ data di nascita ______________

codice fiscale ______________

chiede

☐ l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 d. lgs. 385/93

A tal fine si attesta che·

a) l'organismo è costituito ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29.3.95, tra dipendenti della seguente Amministrazione Pubblica ______________

b) sono rispettate le condizioni previste dall'art. 2 del DM. 29.3.95;

c) il capitale sociale versato della società/il patrimonio di dotazione dell'ente è di Lit. ______________

d) i partecipanti al capitale della società sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 108;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 109;

f) la/le attività per la/le quale/i si chiede l'iscrizione è/sono (*)

____

____

(*) indicare per esteso una o più delle attività elencate a tergo

g) sede amministrativa e direzione centrale se diverse dalla sede legale:

indirizzo ______________________ c.a.p. __________

comune ______________________ provincia __________

numero telefonico __________ numero fax __________

h) sedi secondarie, come da elenco allegato;

i) altre eventuali notizie.

____

____

Documentazione allegata:

☐ Atto costitutivo comprensivo dello Statuto vigente

☐ Copia del provvedimento di omologa

☐ Ultimo bilancio disponibile

Firma del Rappresentante Legale

____

______________________, lì __________

ELENCO DELLE ATTIVITA'

A) CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI:

I) Credito al consumo

II) Prestiti su pegno

III) Crediti di firma

IV) Altra attività di finanziamento (da specificare)

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 106 D.LGS. 385/93

SOCIETA'/ENTE : ______________________________

ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE:

____
(Via - N. civico - C.A.P. - Comune - Provincia)

____

____

____

____

95A7746

DECRETO 19 dicembre 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 dicembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 115.889 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) biennali, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

Il prestito ha inizio il 29 dicembre 1995 e scadenza il 30 dicembre 1997.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da

assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 dicembre 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986; detta ritenuta verrà applicata allo scarto di emissione, pari alla differenza fra il valore nominale del titolo da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al primo comma del presente articolo, il prezzo di riferimento rimarrà quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso del prossimo anno; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per l'anno stesso.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 21 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 21 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma

delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 dicembre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 29 dicembre 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7747

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, per quanto concerne i documenti di accompagnamento utilizzati nei mercati generali, per la commercializzazione dei prodotti tra i soggetti economici appartenenti ai vari settori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recante norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

Considerata l'opportunità di correggere la discriminazione esistente, in tema di documenti di accompagnamento utilizzati nei mercati generali, per la commercializzazione dei prodotti tra i soggetti economici appartenenti ai vari settori;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 7 dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1978 è così sostituito:

«Per le consegne di prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici effettuate nei mercati generali da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il documento, qualora il trasporto sia eseguito con mezzi propri del destinatario, deve essere emesso utilizzando stampati sostanzialmente conformi all'allegato *C* del presente decreto».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A7848

DECRETO 19 dicembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, l'Umbria ed il Veneto e la direzione delle entrate per la provincia autonoma di Trento hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari in data 10 novembre 1995 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato come segue:

In data 10 novembre 1995:

uffici IVA di: Viterbo, Roma 1, Roma 2, Savona, Prato, Perugia, Verona, Trento;

uffici del registro di: Roma atti pubblici, Roma atti privati, Roma successioni e atti giudiziari, Roma bollo radio e assicurazioni, Albano Laziale, Anzio, Civitavecchia, Frascati, Palestrina, Tivoli, Frosinone, Latina, Viterbo, Sondrio, Cossato, Prato, Empoli, Foligno, Terni, Rovigo, Vittorio Veneto, Trento;

uffici imposte dirette: Albano Laziale, Frascati, Palestrina, Domodossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A7748

DECRETO 28 dicembre 1995.

Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, come integrato con il successivo decreto ministeriale in data 2 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre 1992, concernente l'approvazione della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (e successive modificazioni);

Visti gli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, concernente modifiche alle tasse di concessione governative per i brevetti e marchi d'impresa;

Visto l'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente modifiche agli articoli 4 (iscrizioni nel registro delle imprese), 75 (iscrizioni nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e nell'albo nazionale dei collettori), 80 (impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) e 88 (numero di partita IVA) della tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, concernente i termini di pagamento della tassa di concessione governativa per il numero di partita IVA;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente modifiche alla tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1995, concernente rettifica all'art. 14 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative per quanto riguarda il trasporto di armi sportive;

Visto l'art. 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle finanze, della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata l'annessa tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa sostituisce quella allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

2. Fino a quando non saranno disponibili i nuovi bollettini di conto corrente postale, il versamento delle tasse dovrà effettuarsi utilizzando i modelli attualmente in distribuzione, continuando ad applicare il numero di codice tariffa riportato a fianco della voce che interessa.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1996.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

TARIFFA

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	TITOLO I PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE E SOCIETÀ		
1	*a)* Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) . . . . tassa annuale	60.000 60.000	1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche. 2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. 3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento. 4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto.
	b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10)	4.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
			5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. 6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico. 7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno. 8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere *a)* e *b)* per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti.
2	1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile)	120.000	1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.
3	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile, art. 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):		1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da seguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).
	a) atto costitutivo	500.000	2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. *Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-*bis *del codice civile né gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.* 3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.
	b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile	250.000	
	2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile).	250.000	
	TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA		
4	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535 . .	170.000	1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
			3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	250.000	1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). 4. È dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).
6	1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	800.000.000	1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente.
7	1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:		
	a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	600.000	
	b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	400.000	
	c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera *b)*, che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	120.000	
	d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose.	120.000	
	e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	300.000	
	TITOLO III PESCA		
8	1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	600.000	1. La tassa è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	TITOLO IV PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE		
9	1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620):		1. La tassa di cui al comma 1, lettera *a)*, non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: *a)* prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; *b)* entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; *c)* entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera *b)*. È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva. 4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti. 5. La tassa di cui al comma 2, lettera *b)*, deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.
	a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	80.000	
	b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:		
	1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	100.000	
	2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	150.000	
	3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine	350.000	
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	700.000	
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	1.200.000	
	c) per mantenere in vita il brevetto:		
	primo anno	25.000	
	secondo anno	50.000	
	terzo anno	60.000	
	quarto anno	70.000	
	quinto anno	90.000	
	sesto anno	130.000	
	settimo anno	180.000	
	ottavo anno	250.000	
	nono anno	300.000	
	decimo anno	350.000	
	undicesimo anno	500.000	
	dodicesimo anno	700.000	
	tredicesimo anno	800.000	
	quattordicesimo anno	900.000	
	quindicesimo anno e successivi	1.100.000	
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali (leggi e decreti citati nel comma 1):		
	a) per la domanda	800.000	
	b) per la concessione	2.700.000	
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	120.000	
10	1. Brevetto per modelli di utilità:		
	a) per domanda di brevetto	50.000	
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.000.000	
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:		
	1) rata per il primo quinquennio	500.000	
	2) rata per il secondo quinquennio	1 000.000	
	d) per la domanda di licenza obbligatoria	500.000	
	e) per la concessione della licenza	2.000.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:		1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inscriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). 2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato). 3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). 4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. 5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato). 6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera *b)*. 7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9.
	a) per la domanda di brevetto	50.000	
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	1.000.000	
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:		
	a) rata per il I quinquennio	500.000	
	b) rata per il II quinquennio	600.000	
	c) rata per il III quinquennio	1.000.000	
	d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	2.000.000	
	e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:		
	1) rata per I quinquennio	600.000	
	2) rata per il II quinquennio	1.000.000	
	3) rata per il III quinquennio	1.500.000	
	3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:		
	a) per la lettera d'incarico	50.000	
	b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	120.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	120.000	
11	1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):		Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 *b)*. Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
	a) per la domanda di primo deposito	50.000	
	b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:		
	1) riguardante generi di una sola classe	100.000	
	2) per ogni classe in più	50.000	
	2. Registrazione per marchi collettivi:		
	a) per la domanda di primo deposito	200.000	
	b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	300.000	
	3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	200.000	
	4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:		
	a) per lettera di incarico	50.000	
	b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	50.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento	120.000	
12	1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):		1. La tassa di cui alla lettera *b)* deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.
	a) per la domanda	1.500.000	
	b) per la registrazione	1.200.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	120.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
13	1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349):		1. La tassa di cui alla lettera *b)* deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9.
	a) per la domanda	600.000	2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.
	b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.500.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	100.000	
14	1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione	120.000	
	2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):		
	a) per ogni disco o apparecchio analogo	120.000	
	b) per ogni progetto	50.000	
	TITOLO V TRASPORTI		
15	1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285): tassa di rilascio e annuale	70.000	1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg né le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati. 2. La tassa di rilascio può essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma. 3. La tassa annuale deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non è dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente.
16	1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio e annuale	50.000	1. Per la tassa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15.
	2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto:		
	a) tassa di rilascio	70.000	
	b) tassa annuale	50.000	
	TITOLO VI RADIO E TELEVISIONE		
17	1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):		1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi soggetti alle tasse di cui all'art. 24, commi 3 e 4. 2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento. 3. Le tasse di cui alle lettere *a), b), d)* n. 2 e *g)* sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera *b)* sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200.
	a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni	1.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive	8.000	4. Le tasse di cui alle lettere *c), d)* n. 1 ed *f)* sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica. 5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento 6 In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica. 7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n 27.
	c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonché su altri autoveicoli di cui all'art 26 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393	2.700	
	d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati.		
	1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali	30.000	
	2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da riporto). . . .	30.000	
	e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi. autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera *c):*		
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	18.000	
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	120.000	
	f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera *d)* n. 1:		
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero.	50.000	
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	350 000	
	g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera *d)* n. 2:		
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	50.000	
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	350 000	
18	1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):		1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
	a) di programmi televisivi:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	6.000.000	
	2) tassa annuale	3.000.000	
	b) di programmi radiofonici:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	1.000.000	
	2) tassa annuale	500.000	
	2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):		
	a) di programmi televisivi:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	20 000.000	
	2) tassa annuale	10.000.000	
	b) di programmi radiofonici:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	4 000.000	
	2) tassa annuale	2.000.000	
	3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):		
	a) tassa di rilascio o di rinnovo	5.000.000	
	b) tassa annuale	2 500.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
19	1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):		
	a) tassa di rilascio.	8 000 000	
	b) tassa annuale	4 000 000	
20	1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):		1 Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	6 000.000	
	2) tassa annuale	4 000 000	
	b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo . .	600.000	
	2) tassa annuale	400 000	
21	1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza·		1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalità e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nónché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.
	a) utenze residenziali	10.000	
	b) utenze affari.	25.000	
	TITOLO VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI		
22	Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n 196 del 21 agosto 1992	250.000	
	1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);		
	2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);		
	3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);		
	4 Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);		
	5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);		
	6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);		
	7. Giornali e periodici (art 82),		
	8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).		

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	TITOLO VIII ALTRI ATTI		
23	1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	100.000	1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.
24	1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): *a)* alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni: tassa per l'attribuzione e annuale . . . . *b)* ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera *a)*: tassa per l'attribuzione e annuale	 250.000 100.000	1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati. 2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio della attività, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attività, si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

95A7896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 1995.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo della Toro assicurazioni - United Kingdom Branch, in Londra (U.K.) alla società Scor U.K. Company Ltd, in Londra (U.K.).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 575, e norme di controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, nonché le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la delibera in data 22 giugno 1993 con la quale il consiglio di amministrazione di Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Arcivescovado, 16, ha deciso di procedere alla chiusura della succursale inglese della società;

Vista l'istanza in data 18 luglio 1995 con la quale Toro assicurazioni S.p.a. ha chiesto a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e le condizioni del trasferimento del portafoglio assicurativo della propria succursale inglese Toro assicurazioni - United Kingdom Branch, con sede in 10, Crispin Street, Londra E1 6HQ (U.K.) alla società inglese Scor U.K. Company Ltd. con sede in 3, American Square, Londra E.C. 3N 2LR;

Visto il parere favorevole rilasciato con lettera del 26 ottobre 1995 dal Department of Trade and Industry, quale autorità di controllo dello Stato membro nel quale è situata la sede secondaria, in conformità del disposto dell'art. 75, comma 5, del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Visto altresì il certificato di solvibilità rilasciato dal Department of Trade and Industry, nel quale si attesta che l'impresa cessionaria Scor U.K. Company Ltd., avente la propria sede legale nel Regno Unito, dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento;

Visto il contratto di trasferimento del portafoglio di cui trattasi, stipulato fra Toro assicurazioni S.p.a. e Scor U.K. Company Ltd. in data 19 dicembre 1995 e sottoposto alla condizione sospensiva dell'intervenuta approvazione da parte dell'autorità competente;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, commi 3 e 7, del più volte citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo di Toro assicurazioni - United Kingdom Branch, con sede in 10, Crispin Street, Londra E1 6HQ (U.K.), succursale inglese della S.p.a. Toro assicurazioni, alla società Scor U.K. Company Ltd. con sede in 3, America Square, Londra E.C. 3N 2LR.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 1996.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7852

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 349/1992 reca: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia». Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni di detto decreto alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 1. — 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, *con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.*

3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione e data notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore».

«Art. 2. — 1. Il personale di cui al comma 1 dell'art. 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione)*».

Art. 3. — 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art. 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alle disposizioni sopracitate si precisa quanto segue:

La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 13 *(Prefetto)*. — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. *Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.*

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario di Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge».

L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, è così formulato:

«Art. 19. — Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura».

La legge n. 152/1975 reca: «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato».

Si trascrive il testo degli articoli 349 e 352 del codice di procedura penale:

«Art. 349 *(Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)*. — 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto».

«Art. 352 *(Perquisizioni)*. — 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione».

Il D.L. n. 333/1992 di cui all'art. 3 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992 è stato pubblicato il testo coordinato di detto decreto con la legge di conversione.

Art. 2.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Riferimenti normativi:

— Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti adottati con decreto ministeriale o interministeriale, di cui al comma 3, debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7853

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Insediamento di uffici periferici del Servizio nazionale dighe

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: «Misure urgenti in materia di dighe», si comunica che sono insediati i seguenti uffici periferici del Servizio nazionale dighe:

1) ufficio periferico di Cagliari, via C. Colombo n. 40, 09025 Cagliari, tel. 070 301558, fax 070 301501;

2) ufficio periferico di Catanzaro, via San Michele (galleria Mancuso), 88100 Catanzaro, tel. 0961 741509, fax 0961 741403;

3) ufficio periferico di Firenze, via dei Servi n. 15, 50122 Firenze, tel. 055 26061/280412, fax 055 2606290;

4) ufficio periferico di Milano, via Marina n. 5, 20121 Milano, tel. 02 76012212, fax 02 7724423;

5) ufficio periferico di Palermo, via E. Morselli n. 4, 90143 Palermo, tel. 091 6201285/6375184, fax 091 6201289;

6) ufficio periferico di Perugia, piazza Partigiani n. 1, 06100 Perugia, tel. 075 5745225, fax 075 5731705;

7) ufficio periferico di Venezia, San Polo n. 50, 30100 Venezia, tel. 041 5235895, fax 041 5220521.

95A7854

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Tromsö (Norvegia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Johan Petter Barlindhaug, vice console onorario in Tromsö (Norvegia), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Troms, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7778

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Beersheva (Israele)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. David Haim Fisher vice console onorario in Beersheva (Israele), con circoscrizione territoriale comprendente le località di Arad, Dimona, En Boqeq, Sodoma, Nizzana e Mitzpeh Ramon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

6) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv della documentazione relativa al rilascio dei visti;

7) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle richieste di rilascio e di rinnovo passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7779

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Barquisimeto (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La sig.ra Patricia Cardosi, vice console onorario in Barquisimeto (Venezuela), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Lara, i distretti Bruzual, Nirgua, Urachiche e Yaritagua dello Stato Yaracuy, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

9) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7780

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Sydney (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Leandro D'Addario, agente consolare onorario in Sydney (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente l'Isola di Capo Bretone, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Montreal degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7781

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 434/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Cantoni Walter, nato il 22 giugno 1915 a Mezzani. — «Già combattente alla frontiera alpina, in Albania, Jugoslavia e Balcania, ripetutamente distintosi nella lotta partigiana per attività alla testa dei suoi uomini malamente armati, attaccava decisamente una formazione tedesca in ritirata sui traghetti del Po. Mortalmente ferito, persisteva nella lotta, riuscendo ad impegnare il nemico fino al sopraggiungere delle forze alleate». — Mezzani (Parma), 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 130/T, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Tosi Guerrino, nato l'8 gennaio 1913, a Roma. — «Entrava nella formazione partigiana subito dopo l'armistizio, mostrando il suo grande impulso ed amor di Patria nell'aspra e continua lotta, che durò fino alla cattura e alla fine della sua giovane vita stroncata per mano nemica. Comandato più volte in azioni di sabotaggio eseguiva letteralmente e con precisione la missione affidatagli, impedendo il traffico nemico in più punti nelle zone di Aurelia e Portuense. Il 5 aprile 1944, dopo una riuscita azione di guerra, veniva catturato e passato per le armi. Esemplare giovane che, silenziosamente, nell'ombra, sacrificò la propria vita per il bene supremo della Patria». — Roma, 8 settembre 1943 - 5 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 195/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Fiorani Carlo, nato il 29 ottobre 1925 a Pieve Porto Morone. — «Partigiano combattente con formazione 1ª Brigata "Julia", con ardimento attaccava una motocarrozzetta nemica. Rimasto ferito ed inseguito rifiutava l'aiuto del compagno partecipe all'azione invitandolo a porsi in salvo. Alto senso di abnegazione e di spirito di sacrificio». — Montelungo di Pontremoli (Massa Carrara), 8 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 435/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Caruso Francesco, nato il 2 febbraio 1922 a Macchia Valfortore. — «Subito dopo l'8 settembre 1943, entrato nella formazione partigiana Brigata "Longhi" mostrava le sue capacità organizzative e militari per cui gli venne affidato il comando di un distaccamento di sabotatori. Nelle rischiose azioni di sabotaggio sui ponti e strade, sempre portate a termine brillantemente, si distingueva dimostrando capacità, calma e coraggio eccezionale. Nel combattimento in località Gattea del 31 dicembre 1944 riuscì a trarre in salvo alcuni compagni di lotta accerchiati dal nemico e sotto un intenso fuoco di mitragliatrici nemiche. Fulgido esempio di dedizione al dovere, di audacia e di cosciente spirito di sacrificio». — 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 173/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Rampolli Orlando, nato il 26 settembre 1923 a Imola. — «Valoroso vicecomandante di compagnia della 36ª Brigata "Bianconcini", con indomito eroismo, sosteneva l'attacco di ingenti forze tedesche in località Ca di Guzzo, che favorite dalla nebbia si erano avvicinate al presidio partigiano. Rimasto circondato e con diversi patrioti caduti e feriti rifiutava l'invito di arrendersi, e salendo sul tetto, squarciato da una granata, fulminava con precise raffiche della sua arma l'avversario. Compresa l'impossibilità di resistere, dopo aver radunato i feriti intrasportabili in una stanza, affidati alle volontarie cure del medico, usciva per primo dalla casa. Incurante di una ferita riportata, proteggeva con il tiro della sua arma automatica il ripiegamento dei suoi uomini. Abbandonava la posizione soltanto quando l'ultimo di essi era già fuori dell'accerchiamento nemico. Fulgido esempio di grande eroismo e di sublimi virtù militari». — Ca di Guzzo, 26 settembre 1944.

95A7775

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza delle società Italfin italiana fiduciaria investimenti S.p.a., in Milano, Fiprim S.p.a., in Milano, Ini.F.Im S.p.a., in Milano, Isvitur S.p.a., in Milano, Punta Volpe Gardens S.p.a., in Milano, Ifid S.p.a., General Business S.r.l., in Milano, Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l., in Milano, Fi.G.Im.A. S.p.a., in Milano, Costa Paradiso S.r.l., in Milano, San Paolo immobiliare S.r.l., in Milano, Immobiliare Cermilano S.r.l., in Milano, La Torre S.r.l., in Milano, Aquacultura S. Teodoro S.r.l., in Milano, Iniziative assicurative S.r.l., in Milano, Turimfin S.r.l., in Milano, Palaghiaccio Riccione S.r.l., in Milano, tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 20 dicembre 1995, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'avv. Remo Danovi da componente il comitato di sorveglianza delle seguenti società assoggettate tutte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa: Italfin italiana fiduciaria investimenti S.p.a., sede Milano, Fiprim S.p.a., sede Milano, Ini.F.im S.p.a., sede Milano, Isvitur S.p.a., sede Milano, Punta Volpe Gardens S.p.a., sede Milano, Ifid S.p.a., General Business S.r.l., sede Milano, Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l., sede Milano, Fi.G.Im.A. S.p.a., sede Milano, Costa Paradiso S.r.l., sede Milano, San Paolo immobiliare S.r.l., sede Milano, Immobiliare Cermilano S.r.l., sede Milano, La Torre S.r.l., sede Milano, Aquacultura S. Teodoro S.r.l., sede Milano, Iniziative assicurative S.r.l., sede Milano, Turimfin S.r.l., sede Milano, Palaghiacchio Riccione S.r.l., sede Milano.

Con lo stesso decreto nel comitato di sorveglianza delle procedure liquidatorie di cui al precedente art. 1 oltre ai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946, esperto con funzioni di presidente;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929, esperto;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940, esperto;

sig. Giannantonio Ardizzone, nato a Bergamo il 13 gennaio 1938 e residente ad Alzano Lombarda (Bergamo), via Ripa, 34, in rappresentanza dei fiducianti,

è, altresì, nominato l'ing. Paolo Donnini, nato a Livorno l'11 novembre 1921, con studio in G. B. Morgagni, 16, Milano, in rappresentanza dei fiducianti.

95A7777

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Controlfida S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 22 giugno 1988 alla società «Fiduciaria Indipendente S.r.l.», con sede in Carpendolo (Brescia), trasformatasi in «Controlfida S.p.a.», con sede in Milano, iscritta al registro delle imprese presso il Tribunale di Milano al n. 304353.7669.3 è dichiarata decaduta per anticipato scioglimento e messa in liquidazione della società.

95A7776

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, si rettifica il decreto ministeriale in data 22 giugno 1995 con il quale la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta, a favore della propria sezione di Milano, dalla Cooperativa editrice lombarda S.r.l. di Seregno, con atto dott. Ulderico Brambilla notaio in Milano repertorio n. 53690-5547, consistente in un appartamento sito in Cologno Monzese, via Pergolesi n. 2, del periziato valore di L. 92.500.000, nel senso che l'autore dell'atto di liberalità di che trattasi è la Cooperativa edificatrice lombarda S.r.l. di Seregno e non la Cooperativa editrice lombarda S.r.l. di Seregno come per mero errore materiale indicato nel decreto ministeriale in data 22 giugno 1995.

95A7769

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Cymevene (modifica di autorizzazione già concessa)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 686 del 29 novembre 1995

Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, 20148 Milano.

Specialità medicinale: CYMEVENE flac. liof. 500 mg + f. solv. 10 ml - numero di A.I.C.: 27427 018.

Oggetto provvedimento di modifica: visto il parere chimico favorevole alla richiesta di effettuare la produzione della specialità medicinale in oggetto nella forma flaconcini liofilizzato anche presso l'officina della ditta estera Mc Pherson della Sanofi Winthrop Pharmaceuticals, sita in Kansas - 67460 - USA, sono autorizzate le relative modifiche agli stampati così come riportate nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7857

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Mastri Caravaggini» di Caravaggio ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6063 - Sett. II datato 24 agosto 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Mastri Caravaggini» di Caravaggio è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente nella Nuova Enciclopedia Universale Minerva (ed. 1994), composta da sedici volumi, per un valore complessivo di L. 320.000, offerente: sig.ra Baruffi Rosa.

Con decreto prot. n. 6061 - Sett. II datato 23 agosto 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Mastri Caravaggini» di Caravaggio è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni consistenti in:

a) strumenti musicali, per un valore totale di L. 12.850.000, da destinarsi al laboratorio di musica strumentale intitolato al sig. G.B. Sghirlanzoni;

b) strumenti informatici, per un valore totale di L. 4.984.910, offerenti: sigg. Oriani Dirce, Maddalena ed Angelo Sghirlanzoni.

Con decreto prot. n. 6062 - Sett. II datato 23 agosto 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Mastri Caravaggini» di Caravaggio è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in materiale didattico ed arredi per studio per un valore complessivo di L. 2.290.000, offerente: sig.ra Maddalena Sghirlanzoni.

95A7816

Autorizzazione alla scuola media statale «Leonardo da Vinci» di Calusco d'Adda ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5927 - Sett. II datato 1° settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «L. da Vinci» di Calusco d'Adda è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un computer 486SX-25; una stampante HS MP 24 BB per un valore totale di L. 2.737.000, offerente: sig. Giovanni Roncaletti.

95A7817

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Almenno San Salvatore ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6237 - Sett. II datato 19 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Almenno San Salvatore è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 800.000 da destinarsi al potenziamento del laboratorio stampa, offerente: Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino.

Con decreto prot. n. 6238 - Sett. II datato 19 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Almenno San Salvatore è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 1.000.000 da destinarsi alla stampa del «Progetto Educativo di Istituto», offerente: Ditta Conzatti S.r.l. di Almenno San Salvatore.

Con decreto prot. n. 6239 - Sett. II datato 19 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Almenno San Salvatore è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 300.000 da destinarsi alla stampa del «Progetto Educativo di Istituto», offerente: Ente «Sagra Nazionale degli Uccelli» di Almenno San Salvatore.

95A7818

Autorizzazione alla scuola media statale di Spirano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6105 - Sett. II datato 22 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un personal computer Olivetti PCS 286; un monitor, per un valore complessivo di L. 1.000.000, offerente: sig. Miguel Angel Caceres.

Con decreto prot. n. 6106 - Sett. II datato 22 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un personal computer Olivetti PCS 286; un monitor, per un valore complessivo di L. 1.000.000, offerente: sig.ra Ausilia Rodigari.

Con decreto prot. n. 6107 - Sett. II datato 22 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un personal computer Olivetti PC1, un personal computer Amstrad 1640 DD, due monitor, per un valore complessivo di L. 900.000, offerente: sig.ra Maria Giovanna Salerno.

Con decreto prot. n. 6108 - Sett. II datato 22 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in sette flauti contralti e sprani del valore complessivo di L. 200.000, offerente: sig.ra Eleonora Severgnini.

95A7819

Autorizzazione alla scuola media statale «Papa Paolo VI» di Pradalunga ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6060 - Sett. II datato 23 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Papa Paolo VI» di Pradalunga a favore della s.s. «F. Nullo» di Villa di Serio è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 10.000.000 da utilizzarsi per l'acquisto di materiale didattico, offerente: Comune di Villa di Serio.

Con decreto prot. n. 6059 - Sett. II datato 23 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Papa Paolo VI» di Pradalunga è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 2.000.000, offerente: Cassa Rurale ed Artigiana di Pradalunga.

95A7820-95A7821

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Spirano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6109 - Sett. II datato 25 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un televisore Synudine del valore stimato di L. 1.000.000, offerente: sig.ra Diomira Ceruti.

Con decreto prot. n. 6110 - Sett. II datato 25 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una fotocopiatrice «Nashua» del valore di L. 3.570.000, offerente: Banca di Credito Cooperativo Media Bergamasca.

Con decreto prot. n. 6111 - Sett. II datato 25 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in quattro microfoni Gold Sound del valore stimato di L. 400.000, offerente: sig.ra Maria Recanati.

Con decreto prot. n. 6112 - Sett. II datato 25 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in quattro Mixer Tascam 234 del valore di L. 1.100.000. Offerente: sig.ra Ausilia Rodigari.

Con decreto prot. n. 6113 - Sett. II datato 25 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Spirano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un flauto basso Yamaha del valore di L. 600.000, offerente: sig.ra Orsolina Rubbi.

95A7822

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6100 - Sett. II datato 27 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 2.510 000 per l'acquisto di un computer PC DEM 486 33 MHZ; una somma di L. 590 000 per l'acquisto di una stampante Mannesman, offerente: comune di Grassobbio.

Con decreto prot. n. 6101 - Sett. II datato 27 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 1.000.000 per l'acquisto di un computer, offerente: comune di Azzano San Paolo.

Con decreto prot. n. 6102 - Sett. II datato 27 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una enciclopedia Mastery (22 vol.) del valore di L. 203.000 ed una copia di Mastery Data Bank (CD-ROM) del valore di L. 1.550.000, offerente: Istituto Editoriale Moderno S.p.a.

Con decreto prot. n. 6103 - Sett. II datato 27 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 2.522.800 da destinarsi per l'acquisto di un forno GI KW 2,5, offerente: sig.ra Filomena Zilo in rappresentanza del comitato genitori.

Con decreto prot. n. 6105/*bis* - Sett. II datato 27 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Azzano. San Paolo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 200.000 quale contributo per l'acquisto di un megafono, offerente: Associazione nazionale Alpini di Azzano San Paolo.

Con decreto prot. n. 6244 - Sett. II datato 27 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un personal computer comprensivo di CD-ROM del valore di L. 2.647.000, offerente: Istituto editoriale Moderno S.p.a.

95A7823

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Bergamo ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 5876 - Sett. II datato 29 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Bergamo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 1.000.000 da utilizzarsi per gli interventi di ristrutturazione delle attrezzature in dotazione alla scuola, offerente: Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino.

Con decreto prot. n. 6375 - Sett II datato 29 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Bergamo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 1.800.000 come contributo per turismo scolastico, offerente: Amministrazione provinciale di Ancona.

95A7824

Autorizzazione alla scuola media statale «Virginio Muzio» di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 6264 - Sett. II datato 29 settembre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Virginio Muzio» di Bergamo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un personal computer (usato) Olivetti MDO. M250; un monitor a colori (usato) Olivetti; una tastiera; una stampante (usata) Olivetti DM 290, per un valore complessivo di L. 600.000, offerente: Credito Bergamasco di Bergamo.

95A7825

Autorizzazione alla scuola media statale «Canonico Giovanni Maria Finazzi» di Bottanuco ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 6315 - Sett. II datato 12 ottobre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Canonico Giovanni Maria Finazzi» di Bottanuco è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 1.000.000 come contributo per l'allestimento di aula di informatica, offerente: Banca Agricola Milanese - Filiale di Bottanuco.

95A7826

Autorizzazione alla scuola media statale di Serina ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5845 - Sett. II datato 12 ottobre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale di Serina è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 2.000.000 da utilizzarsi per l'acquisto di un personal computer 286 e di una stampante ad aghi da 80 colonne, offerente. Cassa Rurale ed Artigiana di Lepreno.

95A7827

Autorizzazione alla scuola media statale «Aldo Moro» di Calcinate ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 6066 - Sett. II datato 13 ottobre 1995 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «Aldo Moro» di Calcinate è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un PC Olivetti/300, usato, del valore di L. 200.000; una stampante BJ330, usata, del valore di L. 300.000, offerente: Bergamasco-filiale di Calcinate.

95A7828

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Davanzo» di Ampezzo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5864/I Sett. datato 27 settembre 1995 del prefetto di Udine la scuola media statale «M. Davanzo» di Ampezzo è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un apparecchio fax Triumph Adler FX 505 del valore di L. 696 150, offerente. Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero Montano.

95A7829

Autorizzazione alla scuola media statale di Udine per la sede della s.m.s. «Bellavitis» ad accettare una donazione

Con decreto prot. n 6218/I Sett datato 3 ottobre 1995 del prefetto di Udine la scuola media statale di Udine - via Torino n. 49 per la sede della s.m.s. «Bellavitis» è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un computer PC 486SLC con un MB RAM, CASE DESK, scheda SVGA completo di tastiera e monitor 14" colore SVGA, del valore di L. 1.190.000, offerente· Ditta I.D A. di Tavagnacco.

95A7830

Autorizzazione alla scuola media statale «Forlani» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto prot. n 974/I Sett. datato 15 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «Forlani» di Conversano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 5.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio destinata agli alunni della 1ª e 2ª classe della suddetta scuola media, offerente Cassa Rurale ed Artigiana di Conversano

95A7831

Autorizzazione alla scuola media statale «Carelli» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 1507/I Sett. datato 24 marzo 1994 del prefetto di Bari la scuola media statale «Carelli» di Conversano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 5.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio da destinare agli alunni della suddetta scuola media, offerente: Cassa Rurale ed Artigiana di Conversano

95A7832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1995 il dott. Ranieri Paolo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro Santa Fara», con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione del dott. Giuseppe Lasorsa, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1995 il rag. Carlo Mortini è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa Nuova Universal - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Guidi (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 aprile 1995, in sostituzione del rag. Roberto Tanzini, che ha rinunciato all'incarico.

95A7856

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984. n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.E C.A T , con sede in Catanzaro e unità di Catanzaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. I.T.E C A.T., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 21 febbraio 1994 - 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede in Silius (Cagliari) e unità di Silius e Assemini (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 190 unità, su un organico complessivo di n. 204 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17722 del 27 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Nuova Mineraria Silius, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 12 settembre 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tei, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tei, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unità, di cui 4 part-time da 28 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 28 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19070 del 23 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi Munizioni, con sede in Lecco e unità di Lecco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 439 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi Munizioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, con sede in Torrecuso (Benevento) e unità di Torrecuso (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unità di Cordignano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 275 unità, di cui 48 da 20 a 13,8 ore medie settimanali e 1 da 25 a 17,25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 360 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 1[illegible]

dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jersey Lomellina, con sede in Carvico (Bergamo) e unità di Carvico (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 59 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jersey Lomellina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gea Gomma, con sede in Castello D'Agogna (Pavia) e unità di Castello D'Agogna (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, di cui 7 part-time da 30 a 11,4 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 20 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18757 del 25 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gea Gomma, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., con sede in Opera (Milano) e unità di Opera (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unità, su un organico complessivo di n. 71 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Atitalia Engineering (Milano), con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Atitalia Engineering, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Tiger, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unità, su un organico complessivo di n. 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Tiger, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aros (dal 20 dicembre 1994, Teknecomp industrie riunite S.p.a. - Div. Aros), con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 97 unità, su un organico complessivo di n. 161 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aros (dal 20 dicembre 1994, Teknecomp industrie riunite S.p.a. - Div. Aros), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio V n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 agosto 1994 al 12 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Edilfai, con sede in Uboldo (Varese) e unità di Uboldo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Edilfai, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media (dal 1° dicembre 1993, Nim S.r.l.), con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media (dal 1° dicembre 1993, Nim S.r.l.), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 4 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 130 unità, su un organico complessivo di n. 1142 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dks Loversan industria biomedica, con sede in Milano e unità di Laveno Mombello (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unità, su un organico complessivo di n. 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dks Loversan industria Biomedica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SDF F.lli Salviato, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 526 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla SDF F.lli Salviato, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa di costruzioni lavoranti muratori, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 77 unità, su un organico complessivo di n. 139 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa di costruzioni lavoranti muratori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A7782

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 11545-95 in data 6 dicembre 1995, il cognome della signora Veneranda Bartoli, nata a Gorizia il 12 luglio 1904, è stato ripristinato nella forma originaria di Jernay, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114

95A7791

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 275, adottata in data 1° dicembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Francesco Ciardo conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7860

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione del 28 novembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Silvio Santi, conservatore del registro delle imprese, il quale in caso di assenza od impedimento potrà essere sostituito dal dott. Mariano Di Vicenz, funzionario camerale.

95A7875

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione recante: «Annuncio di diciotto richieste di *referendum* popolare» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 17, prima colonna, secondo comma, quinto rigo, dove è scritto: «... l'art. 319-*bis* del Codice penale recante "Corruzione in atti giudiziari"; ...», leggasi: «... l'art. 319-*ter* del Codice penale recante "Corruzione in atti giudiziari"; ...».

95A7795

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995)

All'art. 12, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 13, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «Al *presente* dell'Ente poste italiane ...», si legga: «Al *personale* dell'Ente poste italiane ...».

95A7895

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università degli studi di Perugia 30 ottobre 1995 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, prima colonna, all'art. 223 dove è scritto: «Art. 223. — L'Università, su proposta della scuola, ...», leggasi: «Art. 223. — L'Università su proposta *del consiglio* della scuola, ...».

95A7796

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «*Convocazioni di assemblea*» e *per gli «Avvisi d'asta»* è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (*riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per* pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono *aumentati* del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189